



Delibera della Giunta Regionale n. 964 del 30/12/2010

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 2 Fondo nazionale trasporti

Oggetto dell'Atto:

PIANO DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 5, 16 E 17 DELLA L.R. 3/2002.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- ❑ che la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, all'art. 16 definisce l'articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico locale;
- ❑ che in attuazione della predetta normativa la Giunta Regionale con delibera n. 1207 del 06.07.2007 ha approvato le Linee Direttive contenute nei sottoelencati documenti, redatti dall'A.G.C. Trasporti e Viabilità con il supporto dell'Agenzia Regionale per la Mobilità (ACaM):
 1. Linee direttive per il trasporto pubblico locale;
 2. Criteri attuativi per l'applicazione delle linee direttive;
 3. Metodologie per la valutazione di diverse reti di servizi minimi nell'ottica dell'efficacia dei servizi;"
- ❑ che nell'ambito del processo di pianificazione è demandato alle Province ed ai Comuni capoluogo la individuazione dei bacini di traffico intendendosi *per bacino di traffico un ambito territoriale risultante dall'insieme di più Comuni, caratterizzato da una domanda di mobilità i cui luoghi di origine-destinazione sono prevalentemente all'interno dei suoi confini e che dunque può essere soddisfatta con una rete funzionale autonoma e con un sistema integrato di servizi*;
- ❑ che è altresì demandato ai predetti Enti Locali la formulazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale;
- ❑ che con delibera n. 236 del 12.03.2010 la Giunta Regionale della Campania, rilevata la mancata conclusione del detto processo di pianificazione da parte delle Province e dei Comuni Capoluogo, ha concesso a questi ultimi un ulteriore definitivo termine di giorni 90, a decorrere dalla formale notifica, per il completamento e la consegna degli atti di programmazione di rispettiva competenza previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 3/2002;
- ❑ che con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale, si è riservata la possibilità dell'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di mancato rispetto del termine assegnato, così come previsto dal comma 4, dell'art. 17, della L.R. 3/2002;
- ❑ che allo stato, ai sensi degli articoli 5, 16 e 17 della L.R. 3/2002, risulta depositata agli atti di ufficio la seguente documentazione, relativamente alla programmazione dei servizi di competenza delle Province e dei Comuni Capoluogo:

	Provincia		Comune
Avellino	Piano di Bacino		
Benevento	Piano di Bacino	Piano triennale	Piano triennale
Caserta	Piano di Bacino		
Napoli	Piano di Bacino		Piano triennale
Salerno	Piano di Bacino	Piano triennale	Piano triennale

CONSIDERATO

- ❑ che nel rispetto del Processo di Pianificazione di cui agli articoli 16 e 17 della L.R. 3/2002 occorre procedere alla presa d'atto dei Piani di Bacino così come articolati dagli Enti Locali, confermando quanto programmato e rappresentato dalle Province nei rispettivi Piani di Bacino depositati presso gli uffici dell'Assessorato ai Trasporti ;
- ❑ che nel rispetto dell'iter di programmazione dei servizi previsti dalla legge n.3/2002, occorre procedere alla presa d'atto dei programmi triennali dei servizi presentati dagli Enti Locali (Provincia di Benevento, Provincia di Salerno, Comune di Benevento, Comune di Napoli, Comune di Salerno)

depositati presso gli uffici dell'Assessorato ai Trasporti;

- ❑ che, in riferimento ai suddetti documenti, pur risultando condivisibili le impostazioni metodologiche, occorre che gli Enti proponenti rideterminino i servizi minimi coerentemente con le disponibilità finanziarie e i criteri di cui al presente atto;
- ❑ che, essendo i programmi triennali dei servizi, atti propedeutici alla definizione dei servizi minimi regionali, occorre procedere in via sostitutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.17 della Legge regionale n.3/2002, per gli Enti Locali che non hanno provveduto alle determinazioni di propria competenza;
- ❑ che, pertanto, sono definite, con il supporto dell'A.Ca.M. le Linee Programmatiche sostitutive per le Province di Avellino, Caserta, Napoli e per i Comuni Capoluogo di Avellino e Caserta che, riportate insieme ad una scheda di inquadramento del contesto di riferimento negli allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
- ❑ che vengono determinate altresì le Linee programmatiche per i servizi di competenza regionale riportati all'allegato n. 7 al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

- ❑ di dover procedere alla individuazione dei servizi minimi, tenendo conto delle Linee Direttive Regionali approvate con DGR n. 1207 del 06.07.2007 e della programmazione per i vari Enti Locali, con le opportune rimodulazioni derivanti dalle effettive risorse disponibili da destinare al finanziamento dei servizi minimi;
- ❑ che, in relazione alle risorse disponibili nello schema di bilancio di previsione 2011 adottato con Delibera di Giunta ed in attesa di approvazione da parte del Consiglio Regionale, l'importo per il finanziamento dei servizi minimi su gomma e per i servizi metropolitani urbani, è pari ad euro 300.000.000,00 comprensive degli ex-contributi per rinnovi contrattuali rimodulati dal comma 297, art. 1, della legge 24.12.07, n. 244 (Fin 2008);
- ❑ di confermare il criterio "storico" di ripartizione delle risorse disponibili per i servizi minimi tra servizi di competenza regionale, provinciale e dei Comuni capoluogo e precisamente pari al 71,47% per euro 214.410.000,00 per i servizi di competenza delle province, al 24,17% per euro 72.510.000,00 per i servizi di competenza dei Comuni capoluogo e al 4,36% per euro 13.080.000,00 per i servizi attualmente di competenza regionale;
- ❑ di adottare per la ripartizione delle risorse da attribuire alla Province il modello di calcolo riportato nelle Linee Direttive approvate con DGR n. 1207 del 06.07.2007 che tiene conto di diversi parametri (estensione territoriale, popolazione, addetti, offerta ferroviaria) e del contributo storico (incidenza del 90%), nella misura come rappresentata nella tabella che segue:

Provincia di	Coeff. ripartiz modello linee direttive	Importi da coeff. linee direttive
Avellino	10,25%	21.983.100,00
Benevento	3,07%	6.591.700,00
Caserta	16,49%	35.358.381,00
Napoli	47,19%	101.190.587,00
Salerno	22,99%	49.286.232,00

- ❑ di adottare per la ripartizione delle risorse tra i Comuni capoluogo, un analogo modello che tiene conto di diversi parametri (contributo storico, domanda mobilità, estensione territoriale, popolazione, offerta ferroviaria), e che porta ai risultati indicati nella tabella che segue:

Comune di	Coeff. da modello di	Importi da modello di
-----------	----------------------	-----------------------

	ripartizione	ripartizione
Avellino	1,65%	1.198.435,00
Benevento	1,88%	1.364.450,00
Caserta	3,36%	2.439.015,00
Napoli	86,15%	62.470.150,00
Salerno	6,95%	5.037.950,00

RITENUTO altresì

- che per definire i servizi minimi occorre procedere alla individuazione dei valori dei corrispettivi a km medi per ogni Ente;
- che sulla base di una analisi dei valori storici dei corrispettivi chilometrici medi, prima adeguati del 12,8% corrispondente all'inflazione risultante a consuntivo per il periodo 2004-2009 e prevista per il 2010, e poi ponderati rispetto al dato medio nazionale (pari ad euro/km 1,79 per i servizi extraurbani e euro/km 2,34 per i servizi urbani) si è pervenuti alla seguente individuazione dei corrispettivi a km per i servizi minimi su gomma:

Provincia di	€/km storici	€/km adeguato Istat	€/km adeguato mediato con i valori nazionali
Avellino	1,65	1,87	1,83
Benevento	1,55	1,76	1,78
Caserta	1,88	2,13	1,96
Napoli	2,51	2,85	2,32
Salerno	1,69	1,92	1,86

Comune di	€/km storici	€/km adeguato Istat	€/km adeguato mediato con i valori nazionali
Avellino	2,55	2,90	2,62
Benevento	2,08	2,36	2,35
Caserta	2,05	2,33	2,33
Napoli	2,79	3,17	2,76
Salerno	2,42	2,75	2,54

Servizi regionali	1,58	1,79	1,79
-------------------	------	------	------

RILEVATO

- che i predetti valori dei corrispettivi chilometrici medi adeguati all'incremento Istat sono comprensivi delle quote degli ex-contributi per l'adeguamento contrattuale ai sensi di quanto previsto dal comma 297, ar. 1, della legge 24.12.07, n. 244 (Fin 2008);
- che i predetti valori sono calcolati sulla base delle tariffe e del sistema tariffario integrato vigenti al 31/12/2010, per cui le variazioni tariffarie previste per l'anno 2011 saranno utilizzate in via prioritaria a copertura degli oneri derivanti dall'adozione della tariffa integrata e per la differenza per l'incremento dei servizi. Nei casi in cui non è applicato il sistema tariffario integrato regionale gli importi previsti per il finanziamento dei servizi minimi saranno ridotti fino ad un massimo del 30% al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto (art. 7 L.R. 3/2002);

- che sulla base delle risorse e dei valori dei corrispettivi medi a km definiti, si determina la seguente quantificazione dei servizi minimi:

Provincia di	Km servizi minimi
Avellino	12.012.622,95
Benevento	3.713.633,80
Caserta	18.039.990,31
Napoli	43.616.632,33
Salerno	26.569.397,30

Comune di	Km servizi minimi su gomma	Km servizi minimi metro
Avellino	457.796,87	2.392.932,67
Benevento	580.375,94	
Caserta	1.045.019,17	
Napoli *	17.854.582,10	
Salerno	1.980.310,44	

	Km servizi minimi
Servizi regionali	7.307.262,57

- che per il Comune di Napoli per la ripartizione delle risorse tra servizi su gomma e servizi metro, e per i corrispettivi a km metro, si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Triennale del Comune, fermo restando che i Comuni Capoluogo, dotati di metropolitana, potranno variare, d'intesa con la Regione, la ripartizione indicata tra servizi minimi su gomma e servizi minimi ferroviari su metro;

RITENUTO pertanto

- di programmare l'assegnazione alle Province e ai Comuni capoluogo delle risorse relative ai servizi minimi di competenza come sopra individuati demandando agli stessi la definizione di dettaglio delle singole relazioni purché in coerenza con le linee e i criteri individuati;
- di precisare che i corrispettivi chilometrici individuati come valore medio per il complesso dei servizi di ciascun Ente, potranno essere suscettibili di aumenti o diminuzioni in sede di affidamento dei servizi. Fermo restando l'ammontare complessivo del finanziamento regionale, eventuali scostamenti determineranno aumenti o diminuzione dei servizi. Scostamenti in aumento dei corrispettivi chilometrici superiori al 5% rispetto ai valori indicati in tabella dovranno essere giustificati da una apposita relazione di congruità dei costi da sottoporre all'approvazione della Regione;
- di precisare che è possibile convertire i km di servizi minimi previsti in servizi a chiamata per servire aree a domanda debole;
- di precisare altresì che per tutti i servizi minimi le Province e i Comuni Capoluogo sono tenuti a rendicontare e certificare bimestralmente, quanto di seguito riportato, stabilendo che, in mancanza sarà sospeso ogni ulteriore trasferimento delle previste risorse:
- a) programmi di esercizio;
 - b) km servizi percorsi
 - c) ricavi da traffico
 - d) flussi di passeggeri per ogni singola relazione;

- ❑ di stabilire infine che gli atti di affidamento stipulati dagli EE.LL. dovranno prevedere l'obbligo per le aziende affidatarie del servizio di adottare il sistema tariffario integrato approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3/2002;
- ❑ di stabilire che i contratti di servizio dovranno prevedere la facoltà per l'Ente affidante di variare la quantità dei servizi affidati in più o in meno del 20% senza che ciò comporti risarcimenti e/o variazioni dei corrispettivi chilometrici;
- ❑ di stabilire, che nell' emanando provvedimento riguardante il Trasporto su "ferro" saranno previste compensazioni per i territori non adeguatamente serviti dalla rete ferroviaria;

PRECISATO

- ❑ che gli Enti locali dovranno avviare le procedure di affidamento dei servizi entro il 28 febbraio 2011 seguendo le direttive regionali che saranno adottate con apposito provvedimento entro il 25 gennaio 2011;
- ❑ che, nelle more dell'espletamento di tali procedure si dovrà procedere a nuovi affidamenti nei limiti delle risorse trasferite salvo eventuali integrazioni a carico dei bilanci degli Enti Locali;

DATO ATTO

- ❑ che con l'adozione del presente provvedimento risultano esercitati i poteri sostitutivi previsti dal comma 5 art.8 della legge regionale n.3/2002, pertanto tutte le Province esercitano le competenze di cui all'art 8 della Legge regionale n.3/2002

VISTO

- ❑ la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3
- ❑ la legge regionale 1/2009, art. 15
- ❑ la legge regionale 2/2010, art. 1, comma 80
- ❑ la DGR n. 236 del 12.03.2010
- ❑ la DGR n. 501 del 11.06.2010 e ss.mm.ii.

PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITA' A VOTO UNANIME

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- ❑ di prendere atto dei Piani di Bacino presentati dagli Enti Locali nel rispetto del Processo di Pianificazione di cui agli articoli 16 e 17 della L.R. 3/2002;
- ❑ di prendere atto dei programmi triennali dei servizi presentati dagli Enti Locali (Provincia di Benevento, Provincia di Salerno, Comune di Benevento, Comune di Napoli, Comune di Salerno) depositati presso gli uffici dell'Assessorato ai Trasporti, per i quali occorre che gli Enti proponenti rideterminino i servizi minimi coerentemente con le disponibilità finanziarie e i criteri di cui al presente atto;
- ❑ di approvare, in via sostitutiva, le Linee Programmatiche dei Piani Triennali per le Province di Avellino, Caserta, Napoli e per i Comuni Capoluogo di Avellino e Caserta che, riportate insieme ad una scheda riepilogativa del contesto di riferimento negli allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
- ❑ di approvare altresì le Linee programmatiche per i servizi di competenza regionale riportati all'allegato n. 7 al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- di approvare ai sensi dell'art.17 della legge regionale n.3/2002 i servizi minimi della Regione Campania su gomma e servizi ferroviari metropolitani come di seguito riportati:

Provincia di	Km servizi minimi	Importi trasferiti	€/km medio
Avellino	12.012.622,95	21.983.100,00	1,83
Benevento	3.713.633,80	6.591.700,00	1,78
Caserta	18.039.990,31	35.358.381,00	1,96
Napoli	43.616.632,33	101.190.587,00	2,32
Salerno	26.569.397,30	49.286.232,00	1,86

Comune di	Km servizi minimi su gomma	Km servizi minimi metro	Importi trasferiti	€/km medio
Avellino	457.796,87	2.392.932,67	1.198.435,00	2,62
Benevento	580.375,94		1.364.450,00	2,35
Caserta	1.045.019,17		2.439.015,00	2,33
Napoli	17.854.582,10		62.470.150,00	2,76 (gomma)
Salerno	1.980.310,44		5.037.950,00	2,54

	Km servizi minimi su gomma		Importi attribuiti	€/km medio
Servizi regionali	7.307.262,57		13.080.000,00	1,79

- di precisare che i corrispettivi chilometrici individuati come valore medio per il complesso dei servizi di ciascun Ente, potranno essere suscettibili di aumenti o diminuzioni in sede di affidamento dei servizi. Fermo restando l'ammontare complessivo del finanziamento regionale, eventuali scostamenti determineranno aumenti o diminuzione dei servizi. Scostamenti in aumento dei corrispettivi chilometrici superiori al 5% rispetto ai valori indicati in tabella dovranno essere giustificati da una apposita relazione di congruità dei costi da sottoporre all'approvazione della Regione;
- di programmare l'assegnazione delle risorse alle Province e ai Comuni capoluogo le risorse relative ai servizi minimi di competenza come sopra individuati demandando agli stessi la definizione di dettaglio delle singole relazioni purché in coerenza con le linee e i criteri individuati;
- di dare atto che i predetti valori sono calcolati sulla base delle tariffe vigenti al 31/12/2010 e del sistema tariffario integrato, per cui le variazioni tariffarie previste per l'anno 2011 saranno utilizzate in via prioritaria a copertura degli oneri derivanti dall'adozione della tariffa integrata e la differenza utilizzata per l'incremento dei servizi. Nei casi in cui non è applicato il sistema tariffario integrato regionale gli importi previsti per il finanziamento dei servizi minimi saranno ridotti fino ad un massimo del 30% al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto (art. 7 L.R. 3/2002);
- di stabilire che è possibile convertire i km di servizi minimi previsti in servizi a chiamata per servire aree a domanda debole;
- di stabilire che gli Enti locali dovranno avviare le procedure di affidamento dei servizi entro il 28 febbraio 2011 seguendo le direttive regionali che saranno adottate con apposito provvedimento entro il 25 gennaio 2011;
- di stabilire che, nelle more dell'espletamento di tali procedure, si dovrà procedere a nuovi affidamenti nei limiti delle risorse trasferite salvo eventuali integrazioni a carico dei bilanci degli Enti Locali;

- ❑ di stabilire altresì che per tutti i servizi minimi le Province e i Comuni Capoluogo sono tenuti a rendicontare e certificare bimestralmente quanto di seguito riportato, precisando che, in mancanza, sarà sospeso ogni ulteriore trasferimento delle previste risorse:
 - a) programmi di esercizio;
 - b) km servizi percorsi
 - c) ricavi da traffico
 - d) flussi di passeggeri per ogni singola relazione;
- ❑ di stabilire infine che gli atti di affidamento stipulati dagli EE.LL. dovranno prevedere l'obbligo per le aziende affidatarie del servizio di adottare il sistema tariffario integrato approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3/2002;
- ❑ di stabilire inoltre che i contratti di servizio dovranno prevedere la facoltà per l'Ente affidante di variare la quantità dei servizi affidati in più o in meno del 20%, senza che ciò comporti risarcimenti e/o variazioni dei corrispettivi chilometrici;
- ❑ di dare atto infine che con il presente atto risultano esercitati i poteri sostitutivi previsti dal comma 5 art.8 della legge regionale n.3/2002, pertanto tutte le Province riacquisiscono le competenze di cui all'art 8 della Legge regionale n.3/2002;
- ❑ di dare atto che la presente delibera riveste carattere di programmazione e che potrà essere modificata con successivi specifici provvedimenti in considerazione delle maggiori o minori somme previste in sede di approvazione delle legge di bilancio per l'anno 2011;
- ❑ di dare atto inoltre che nell'anno 2011 saranno rivisti i parametri storici sulla base dei quali sono stati valutati i trasferimenti delle risorse ai Comuni capoluogo ed alle Province per aggiornarli tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nel tempo, in particolare prevedendo compensazioni per i territori non adeguatamente serviti dalla rete ferroviaria;
- ❑ di trasmettere la presente delibera:
 - all'A.G.C. Trasporti e Viabilità per gli adempimenti consequenziali;
 - alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni Capoluogo di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
 - al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.